



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPPELLI	PAOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	LUNERTI	FRANCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE SANTI	LEONARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5294/13
depositato il 08/10/2013

- avverso la sentenza n. 153/26/13
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

controparte:

difeso da:

AVV. SPATARO PAOLO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3035305624 IRES-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3035305624 IVA-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3035305624 IRAP 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3035305681 IRES-ALTRO 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3035305681 IVA-ALTRO 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3035305681 IRAP 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3035305808 IRES-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3035305808 IVA-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3035305808 IRAP 2009

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 5294/13

UDIENZA DEL

16/04/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

4384/38/14

PRONUNCIATA IL:

16/4/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/6/14

Il Segretario

Carullo

FATTO

ricorre contro accertamenti IRES, IRAP e IVA 2007, 2008 e 2009 emessi sulla scorta di processo verbale di constatazione che disconoscono la deducibilità di costi esposti ritenuti relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti e pertanto indeducibili in applicazione del comma 4 bis dell'art. 14 legge 537/93 operando inoltre la ricostruzione del reddito per le stesse annualità applicando coefficienti di ricarico al fatturato come ricostruito a seguito del disconoscimento.

La Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso ritenendo che il CONSORZIO abbia fornito adeguata prova relativamente all'effettività delle operazioni in contestazione facendo venire meno il presupposto per gli accertamenti.

Propone appello la Direzione Provinciale 1 di ROMA dell'agenzia delle entrate sostenendo errore nella ricostruzione operata dai primi giudici sulla scorta di documentazione prodotta irrualmente e insistendo peraltro negli importi accertati asserendo che gli stessi sono stati anche oggetto di azione e accertamento penale. Chiede quindi la riforma della sentenza impugnata.

Si costituisce nel giudizio di appello l' contestando l'esistenza di di processo penale sulla specie, ricostruendo l'effettività delle operazioni svolte con le consorziate e nei confronti di pubbliche amministrazioni. Rappresenta inoltre l'intervenuta modifica dell'art. 14, comma 4 bis, legge 537/93 che comporta il venire meno dell'ostacolo alla deducibilità dei costi oggetto degli accertamenti e sulla cui base è stata operata anche la ricostruzione induttiva del reddito. Chiede pertanto il rigetto dell'appello proposto dall'Ufficio.

DIRITTO

Valore pregiudiziale assume l'esame del fondamento degli accertamenti operati dall'Ufficio, essi, infatti, sono basati sulla disposizione del comma 4 bis dell'art. 14 legge 537/93 che espressamente dispone che nella determinazione dei redditi non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.

La specie oggetto del giudizio va quindi ricondotta in questo alveo normativo e in proposito valore assorbente assume la recente modifica dell'art. 14, comma 4 bis, legge 537/93 ad opera dell'art. 8 d. l. 12/2012 convertito in legge 44/12 in forza del quale l'indeducibilità prevista dalla disposizione in rassegna riguarda i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata

sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. La nuova disciplina, stante l'esplicita previsione in proposito recata dal comma 3 dello stesso articolo 8 si applica, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. La stessa disciplina è inoltre applicabile ai fini IRAP.

Con la riforma si passa, quindi, da una generica riconducibilità del costo ad eventi qualificabili come reato ad un preciso nesso di causalità, strumentalità diretta e necessaria del fattore produttivo acquisito sostenendo il costo ad una specifica attività delittuosa.

Deve sussistere il fine dell'agente di acquisire ad hoc beni e servizi, non disponibili altrimenti, da destinare al compimento di attività delittuosa qualificata. Se, come nella specie, i beni acquisiti sono finalizzati ad attività lecita non ne consegue alcun effetto di indeducibilità. Inoltre deve sussistere, dopo la riforma, l'effettivo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico Ministero o il decreto di rinvio ma giudizio del giudice per l'udienza preliminare.

Nel caso di specie non era stata in alcun modo esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero e quindi la ripresa, basata esclusivamente sulla presunta commissione da parte dell'appellante di ipotesi di reato deve ritenersi del tutto illegittima e come tale va annullata in accoglimento dell'appello proposto.


L'applicazione di ius superveniens rispetto ai fatti presupposti per l'accertamento costituisce giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La commissione respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, 16 aprile 2014

IL RELATORE.....



IL PRESIDENTE.....

